

MODULARIC
INTERNO 314



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE
DIVISIONE 1[^]

Prot. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg

Roma, 05.03.2013

Oggetto: Articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -
Amministratori locali in aspettativa.

- | | |
|--|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | BOLZANO |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. | AOSTA |
| - AI SIGG. QUESTORI | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DELLA POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO
E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO | LADISPOLI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A.	SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI

e, per conoscenza

-AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	SEDE

Come è noto, la disciplina dello *status* degli amministratori locali è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

In particolare:

- l'articolo 77, al comma 2, individua le varie figure di amministratori locali rientranti nel regime delle speciali aspettative, permessi ed indennità (sindaci, presidenti delle province, consiglieri comunali e provinciali, componenti delle giunte, presidenti dei consigli, ecc);
- l'articolo 81, dispone che gli amministratori elencati al citato art. 77, comma 2, se lavoratori dipendenti, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato;
- l'art. 86, comma 1, pone a carico delle Amministrazioni locali gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore di determinate figure di amministratori, espressamente indicate, escludendo da tale regime i consiglieri dei comuni, delle province e delle comunità montane.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A seguito di tale esclusione, sui periodi di aspettativa fruita dai consiglieri, lavoratori pubblici iscritti alle Casse pensioni dell'allora INPDAP, il versamento dei relativi contributi è stato effettuato dal datore di lavoro pubblico, con rimborso da parte dell'ente locale ove il lavoratore posto in aspettativa ha esercitato il mandato.

Su tale regime previdenziale è però intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, modificando ed integrando, con l'articolo 2, comma 24, il contenuto dell'art. 81 prefato, ha disposto che i lavoratori dipendenti, collocati in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato di consiglieri dei comuni, anche metropolitani, delle province e delle comunità montane assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, previsti dal citato art. 86, con effetto dal 1° gennaio 2008.

Sui criteri e le modalità di attuazione del nuovo disposto normativo è intervenuta recentemente l'INPS, che, con circolare n. 133 del 26 novembre 2012, ha fornito specifiche indicazioni al fine di consentire ai predetti dipendenti, per l'appunto in aspettativa per mandato di consigliere, il versamento dell'intera contribuzione a proprio carico (quota dipendente + quota datore di lavoro).

Nel richiamare integralmente il contenuto della predetta circolare si evidenzia che l'Ente previdenziale ha precisato che, nel caso di specie, non è prevista l'obbligatorietà dei versamenti, ma che la copertura dei periodi di aspettativa ai fini previdenziali e assistenziali è rimessa alla libera volontà degli interessati che dovranno presentare specifica domanda alla sede della gestione ex INPDAP competente territorialmente.

Ciò posto, si fa presente che, anche il personale della Polizia di Stato rientrando nello *status* di consigliere sopra richiamato, in virtù del disposto normativo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 81 del T.U.E.L., come modificato ed integrato dal richiamato art. 2, comma 24, della l. 244/2007, dovrà attivarsi per provvedere al pagamento a proprio carico dell'intera contribuzione spettante nel periodo di aspettativa suddetta.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Quanto sopra, ovviamente, qualora il dipendente intenda avvalersi di tale facoltà.

La specifica domanda dovrà essere prodotta con le modalità analiticamente indicate nella circolare in riferimento.

Pertanto, a decorrere dalla prima mensilità stipendiale utile, il CENAPS interromperà la procedura automatizzata di versamento dei contributi per le figure sopra richiamate.

Inoltre, al fine di consentire la verifica delle pregresse situazioni contributive del personale collocato in aspettativa per svolgere le funzioni di consigliere, si invitano codesti Uffici ad effettuare un'accurata verifica della correttezza delle segnalazioni fatte nella banca dati del CENAPS.

In particolare si evidenzia che, nella gestione eventi, i codici di segnalazione dei periodi di aspettativa per l'espletamento del mandato amministrativo sono "E18-12 Aspettativa per mandato amministrativo" ed "E18-16 Aspettativa per mandato amministrativo art. 86 D.lgs 267/2000".

Com'è noto, con il codice "E18-12" devono essere segnalati i periodi di aspettativa di cui all'articolo 81 del TUEL, previsti per i consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2 dello stesso Testo Unico. Con il codice "E18-16", invece, devono essere segnalati i periodi di aspettativa, di cui allo stesso articolo 81 del TUEL, previsti per le altre cariche specificamente indicate nel suddetto articolo 77, comma 2.

Si fa presente altresì, che i predetti codici non individuano ulteriori casistiche differenti dall'aspettativa, quali ad esempio i permessi non retribuiti, previsti dal medesimo decreto legislativo, all'articolo 79 comma 5.

Per questi ultimi, si provvederà ad inoltrare apposito quesito al competente Ente previdenziale al fine di divenire ad un chiarimento in ordine all'aspetto contributivo inerente ai permessi sopra citati in considerazione del





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

fatto che la normativa vigente sembrerebbe non prevedere in merito alcuna disposizione.

Si evidenzia, infine, che sarà cura dello scrivente comunicare successivamente agli interessati le modalità e i termini per la restituzione delle somme già versate a titolo di contribuzione, da questa Amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008 per tutti i dipendenti che sono stati collocati in aspettativa per l'espletamento del mandato amministrativo con la carica di consigliere di comuni, anche metropolitani, di province e di comunità montane.

Nell'evidenziare la portata normativa delle disposizioni sopra richiamate ai fini del successivo trattamento di quiescenza, si invitano codesti Uffici ad informare tutti gli interessati del contenuto della presente circolare e della richiamata circolare dell'INPS, nonché a fornire la necessaria dichiarazione attestante, in particolare, la retribuzione percepita dal dipendente negli ultimi 12 mesi di attività lavorativa presso questa Amministrazione.

E' appena il caso di precisare che nulla ha invece innovato la legge 244/2007 relativamente al regime previdenziale dei lavoratori dipendenti posti in aspettativa per ricoprire le altre cariche previste dall'art. 77, comma 2, del T.U.E.L. diverse da quelle di consigliere (sindaci, presidenti delle province, componenti delle giunte, presidenti dei consigli, ecc.)

La presente circolare e quella dell'Ente previdenziale n. 133 del 26.11.2012 sono disponibili anche nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1^ Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo://10.119.182.1.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ajello

